

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1611 del 06/04/2021
Oggetto	D.LGS. 99/1992 - D.P.R. 59/2013 - D.G.R. Emilia-Romagna 2773/2004 e s.m.i. - IRETI S.p.A., adozione a rinnovo dell'A.U.A. per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1684 del 06/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei APRILE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992 "Attuazione della Direttiva 86/278CE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

il Decreto del Ministero delle Politiche e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 152/1999";

la Delibera del Consiglio Regionale Emilia-Romagna n° 40 del 21/12/2005 di approvazione del "Piano Regionale di tutela delle Acque";

la Delibera del Consiglio Regionale Emilia-Romagna n° 96 del 16/01/2007 "Attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche e Forestali 7 aprile 2006 Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola – Criteri e norme tecniche generali";

la Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale - Modifiche a Leggi Regionali";

il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura" e la successiva Deliberazione n. 285 del 14 febbraio 2005 "Rettifica della Deliberazione di GR n. 2773/2004";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1801 del 7 novembre 2005 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 13 marzo 2009 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 4 marzo 2019 "Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 7 dicembre 2020 "Disposizione in materia di fanghi di depurazione di acque reflue";

il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

la L.R. Emilia-Romagna n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni".

VISTE ALTRESI':

la Delibera di Giunta Provinciale n° 530 del 13/7/2000 "Indirizzi per la tutela delle acque" in cui vengono delineate le aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A-B dove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;

la Delibera di Consiglio Provinciale n° 316 del 4/04/2005 "Atto di indirizzo per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la Delibera della Giunta Provinciale n° 612/2007 in cui si approva la Carta provinciale degli spandimenti dei fanghi di depurazione"

la Delibera di Consiglio Provinciale n° 118 del 22/12/2008 con la quale si variano le Norme di attuazione del P.T.C.P. in materia di tutela delle acque;

PREMESSO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1760 del 10/7/2012 la Provincia di Parma ha autorizzato, ai sensi del D.Lgs 99/92 e DGR 2773/04 e s.m.i., fino al 10 luglio 2015, la Ditta IREN Ambiente S.p.A. (ora IRETI S.p.A.) all'utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici di depurazione provenienti esclusivamente dagli impianti di trattamento dei reflui urbani precisamente individuati nel medesimo atto;

che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1407 del 06/07/2015 la Provincia di Parma ha prorogato la scadenza del precedente atto n. 1760/2012 al 31 dicembre 2016, aggiornando l'elenco degli impianti di trattamento dei reflui urbani e l'elenco dei terreni da utilizzarsi per gli spandimenti;

che a scadenza dell'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma n° 1407/2015 e s.m.i. IRETI S.p.A. ha presentato ad ARPAE, subentrata alla Provincia di Parma ai sensi della L.R. 13/2015, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 per attività di utilizzo dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane a beneficio dell'agricoltura;

che con atto ARPAE n° 3260 del 23/06/2017 è stata rilasciata a IRETI S.p.A. Autorizzazione Unica Ambientale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione avente scadenza, in coerenza con le previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n° 67 del 3 maggio 2016, al 31 dicembre 2020;

che con i successivi atti ARPAE nn° 2950/2018, 3584/2018, 3090/2019, 3246/2020 sono state apportate modifiche non sostanziali alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale 3260/2017 a seguito intervenute variazioni nei terreni disponibili per l'utilizzazione agronomica dei fanghi;

che ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia con atto n° 2779/2020 ha rilasciato Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto di stoccaggio fanghi sito in via Raffaello 40, Reggio Emilia, denominato "Mancasale";

che IRETI S.p.A. ha presentato al S.U.E.A.P. di Parma in data 14/12/2020 istanza di rinnovo A.U.A. per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione su terreni siti nel territorio della provincia di Parma ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs 99/92;

che il S.U.E.A.P. di Parma ha trasmesso la documentazione tecnica ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, per quanto di competenza, con nota acquisita al prot. 188192 del 29/12/2020, successivamente integrata da IRETI s.p.a. con note acquisite al prot. nn° 189488 del 30/12/2020 e 49515 del 30/3/2021.

PRESO ATTO:

che nell'istanza presentata da IRETI S.p.A. a firma del Procuratore sig. Giovanni Alberto Gnocchi si dichiara che:

- rispetto ai titoli abilitativi in essere, non sono mutate le condizioni di esercizio e la domanda è inerente al solo proseguimento al recupero, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione di cui al D.LGS 99/92,
- i fanghi di depurazione per i quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione in agricoltura ai sensi dell'Art. 9 del D.LGS. 99/92 sono prodotti e stoccati presso gli impianti il cui elenco è allegato all'istanza,
- nell'esercizio dell'attività ci si atterrà al Piano di Distribuzione/utilizzazione allegato all'istanza,
- i soggetti che hanno diritto ad esercitare attività agricola per i terreni sui quali si intendono utilizzare i fanghi acconsentono all'utilizzo agronomico, come da dichiarazioni allegate all'Istanza,

inoltre si dichiara di:

- rispettare, nell'esercizio dell'attività, le disposizioni normative regionali di settore e le prescrizioni indicate da ciascuna autorità contenute all'atto di rilascio dell'autorizzazione,
- inviare, ogni quattro anni, un aggiornamento complessivo dei dati contenuti nell'autorizzazione,
- conservare il registro di utilizzazione per un periodo non inferiore ai sei anni dall'ultima annotazione,
- inviare alla fine di febbraio di ogni anno all'autorità competente la "scheda riassuntiva" riferita all'anno solare precedente,
- conservare ed esibire, nel caso venisse richiesto dall'Ente autorizzante o dall'organo di controllo, la scheda di accompagnamento e il registro terreni,
- notificare con almeno 10 giorni di anticipo all'autorità competente l'inizio delle operazioni di utilizzazione del fango con la documentazione prevista dalla normativa vigente;

CONSIDERATO:

che alla domanda di rinnovo dell'A.U.A. risulta allegata la seguente documentazione:

1. Elenco degli impianti di trattamento delle acque reflue da cui provengono i fanghi da utilizzare in agricoltura completo di: denominazione impianto, località, indirizzo, denominazione ditta produttrice, tipologia delle acque reflue trattate da ogni singolo impianto, tipologia processo di trattamento, codice CER fango, capacità di trattamento espressa in Abitanti Equivalenti.
2. Elenco degli impianti di trattamento delle acque reflue da cui provengono i fanghi da utilizzare in agricoltura riportante per ciascun impianto la quantità di fango prodotta e utilizzata in agricoltura nel territorio di Parma nell'anno 2019, con indicazione delle tonnellate espresse tal quali e in sostanza secca.
3. Elenco degli impianti di trattamento delle acque reflue da cui provengono i fanghi da utilizzare in agricoltura riportante per ciascun impianto gli estremi dell'autorizzazione rilasciata per lo scarico in acque superficiali.
4. Elenco dei terreni per l'utilizzo agronomico dei fanghi, suddivisi per azienda agricola e "zona omogenea".
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Procuratore sig. Giovanni Alberto Gnocchi, di disponibilità dell'impianto di stoccaggio sito in via Raffaello 40, Reggio Emilia.
6. Piani di distribuzione dei fanghi.
7. Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto di stoccaggio fanghi sito in via Raffaello 40, Reggio Emilia, denominato "Mancasale".
8. Analisi dei fanghi riferite all'anno 2019 dagli impianti di depurazione di cui al punto 1.

9. Documentazione riferita alle aziende agricole conduttrici dei terreni interessati dall'utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione comprensiva di:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante di ciascuna azienda agricola, validata dal fotocopia del documento di identità, con la quale si dichiara la disponibilità dei terreni e si dà consenso all'utilizzo degli stessi ai fini dello spandimento dei fanghi biologici di depurazione, nella medesima dichiarazione sono riportate tutte le particelle catastali concesse per l'utilizzo agronomico dei fanghi;
 - elenco completo dei terreni e delle zone omogenee;
 - rapporti di prova delle analisi dei terreni per i parametri individuati dall'allegato IIA del DLGS 99/92 e Allegato 5 della Delibera di G.R.2773/2004; per i terreni che presentano analisi scadute la Ditta dovrà presentare i nuovi rapporti al momento delle notifiche di cui al comma 1 punto b dell'Art. 9 del DLGS 99/92 come meglio specificato nel dispositivo del presente Atto;
 - piani di distribuzione dei fanghi che dovranno essere confermati/precisati al momento delle notifiche di cui al comma 1 punto b dell'Art. 9 del DLGS 99/92
 - cartografia scala 1:10.000 riportante l'ubicazione terreni con la sovrapposizione dei vincoli territoriali di cui alle premesse;

che dall'analisi della documentazione di cui sopra emerge che:

- gli impianti di trattamento delle acque reflue da cui provengono i fanghi da utilizzare in agricoltura sono tutti autorizzati;
- i titolari delle aziende agricole aventi disponibilità dei terreni per l'utilizzo agronomico dei fanghi hanno tutti acconsentito allo spandimento;
- le analisi dei terreni delle zone omogenee sono conformi ai valori limite indicati nella normativa vigente;
- che i Piani di Distribuzione dovranno essere opportunamente aggiornati e corretti in fase di notifica sulla base delle analisi aggiornate fatte sull'effluente in uscita dal lotto funzionale di stoccaggio e sulla base delle nuove caratterizzazione dei terreni che presentano analisi scadute;

RILEVATO

che il Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera dell'Assemblea Legislativa n° 67 del 3 maggio 2016, nella Relazione Generale, Parte Terza, Capitolo 13, paragrafo 2 "Fanghi di depurazione". punto 3 "Strategie e azioni della pianificazione regionale" stabilisce quanto segue:

"in conformità a quanto indicato dalla normativa di settore, per assicurare il perseguimento degli obiettivi di Piano la gestione dei fanghi dovrà seguire le indicazioni di seguito riportate:

- l'utilizzo agronomico, in via prioritaria, per i fanghi di depurazione nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore (deliberazione G.R. n. 2773/2004, modificata dalla D.G.R. n. 285 del 14 febbraio 2005);

- *in alternativa dovrà essere favorito il conferimento dei fanghi con le caratteristiche idonee al compostaggio e alla digestione anaerobica;*
- *un utilizzo alternativo può essere il recupero di energia e l'utilizzo in parziale sostituzione dei combustibili fossili non rinnovabili;*
- *il trattamento biologico e fisico/chimico e infine la discarica devono rappresentare le opzioni ultime da scegliere."*

che pertanto l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione rivesta importanza prioritaria per il Piano Regionale Gestione Rifiuti;

che, per quanto sopra riportato, non si evincono motivazioni ostative al rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nei modi e con i vincoli specificati nel dispositivo;

DETERMINA

di adottare, a rinnovo e per le motivazioni espresse nelle premesse, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di IRETI SPA con sede a Genova, Via Piacenza 54, CF e P.IVA 01791490343 per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti esclusivamente dagli impianti elencati nell'**Allegato A) "Elenco impianti trattamento acque reflue"** parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento

di stabilire che i fanghi di depurazione dovranno essere utilizzati, nelle quantità e per le colture individuate dai Piani di Distribuzione allegati all'istanza, che dovranno essere confermati e/o meglio precisati in sede di trasmissione delle notifiche previste dall'Art 9 del D.LGS 99/92 e dal punto XV della Direttiva approvata con delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 2773/04 e s.m.i., nei terreni elencati nell'**Allegato C) "Elenco terreni e zone omogenee"** in disponibilità delle aziende agricole elencate nell'**Allegato B) "Elenco Aziende Agricole"**, entrambi gli allegati quali parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento;

di stabilire che il presente atto ha validità **fino al 31 dicembre 2025;**

di dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è vincolata al rispetto di tutte le prescrizioni di Legge contenute nel D.LGS. 99/92 e nelle Delibere di G.R. Emilia-Romagna nn° 2773/04, 285/05, 1801/05, 326/2019, 1812/2020 con particolare riferimento a quanto segue:

1. il titolare degli impianti di depurazione dai quali si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, con la cadenza prevista per ciascun impianto e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla

- D.G.R. 326/2019; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi con la medesima frequenza ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
2. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;
 3. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei seguenti casi:
 - A. nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - B. sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - C. nelle zone di divieto delimitate dalla Carta provinciale degli Spandimenti dei fanghi di depurazione, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n° 612 del 3/8/2007;
 - D. nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A-B come già definite dalla Delibera di Giunta Provinciale n° 530 del 13/07/2000 "Indirizzi per la tutela delle acque" e successivamente dalle disposizioni del P.T.C.P.;
 - E. nelle zone di rispetto di cui all'Art. 94 del D.LGS. 152/06 e s.m.i.;
 - F. a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II, lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da laghi, invasi/bacini anche artificiali;
 - G. a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
 - H. a meno di 100 metri dal perimetro del centro abitato indicato negli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
 - I. in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità del Fiume Po;
 - J. in terreni con pendenza media maggiore del 20%;
 - K. in terreni con pH minore di 5;
 - L. in terreni con capacità di scambio cationico minore di 8 meq/100g;
 - M. sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
 - N. in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e s.m.i.;
 - O. qualora la momento dell'impiego in agricoltura superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019;
 - P. qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti sul suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati dall'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 e s.m.i.;
 - Q. qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e s.m.i. possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;

4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:

- R. sui terreni con pendenza media superiore al 10% salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampone" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
- S. nei terreni di golena aperta e chiusa;

- 5. i fanghi dovranno essere sottoposti a trattamento/stabilizzazione come previsti dall'allegato 1 della Delibera di G.R. 2773/04 e s.m.i.;
- 6. è vietato applicare i fanghi sugli stessi terreni per un periodo massimo continuativo superiore a tre anni, dopo tale periodo i terreni non potranno essere oggetto di distribuzione di fanghi per almeno due anni;
- 7. è vietato applicare i fanghi sui medesimi terreni per i due anni successivi a quello nel quale siano stati spanti fanghi contenenti un valore di arsenico superiore alla soglia di attenzione così come stabilita dalla DGR 326/2019;
- 8. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
- 9. l'utilizzazione dei fanghi su terreni nei quali sia autorizzata anche la distribuzione di liquami zootecnici è consentita solo nei termini previsti dall'allegato 2 della Delibera di G.R. 2773/04 e s.m.i.;
- 10. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni elencati nell'allegato 3) del presente Atto, nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati, dal Piano di Distribuzione;
- 11. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di G.R. 2773/04 e s.m.i.;
- 12. l'utilizzo dei fanghi dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- 13. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- 14. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- 15. ai sensi dell'Art. 9 del D.LGS. 99/92 almeno dieci giorni lavorativi affettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e al Comune territorialmente interessato l'attività di utilizzazione del fango stesso facendo riferimento ai terreni e alle colture del Piano di Distribuzione e con le dosi opportunamente riviste sulla base delle analisi del campione di fango;
- 16. le notifiche dovranno specificare in apposito prospetto riassuntivo i quantitativi di fango tal quale, di sostanza secca con il corrispondente contenuto di azoto per ettaro secondo le dosi colturali riportate nella Tab. 2 dell'allegato 5 della Delibera di G.R. 2773/04 e s.m.i., i sopracitati dati dovranno essere riferiti al biennio precedente e alla notifica in corso, dovrà essere specificato il quantitativo di sostanza secca per ettaro nel triennio, tutti i sopracitati dati dovranno essere riferiti ai terreni opportunamente identificati;

17. successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo P.E.C. ad ARPAE di Parma; qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di sei giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;
18. la sopracitata notifica ha validità di 6 mesi dalla data di presentazione ad ARPAE S.A.C. di Parma;
19. nelle diverse fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di Accompagnamento (allegato III A del D.LGS 99/92) compilata dal produttore o detentore e consegnata al soggetto che prende in carico i fanghi. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni. Nella scheda sono riportati, tra l'altro, i dati quantitativi di fanghi prodotti/gestiti in relazione al loro stato fisico, la composizione e le caratteristiche degli stessi, la quota fornita per l'utilizzo in agricoltura;
20. il trasporto dei fanghi ricade nella casistica ricompresa nell'Art. 193 comma 8 del Decreto Legislativo 152/06;
21. le fasi di stoccaggio e condizionamento dei fanghi, così come definite al paragrafo II lett. g), h) e d) della Delibera di G.R. 2773/04, dovendosi ricondurre a tutti gli effetti ad attività di gestione rifiuti, sono soggette alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti ai sensi dell'Art. 190 del D.LGS. 152/06 PARTE IV e dal D.M. GDB/DEC/97/06 del 2/5/2006 e s.m.i.;
22. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE S.A.C. di Parma sulla base del modello riportato in Appendice 3 della Delibera di G.R. 2773/04 da conservarsi presso la sede legale per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione;
23. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE S.A.C. di Parma entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nella Delibera di G.R. 1812/20;
24. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE S.A.C. di Parma ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle relative integrazioni utilizzate per il rilascio della presente Autorizzazione;
25. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi;

le operazioni di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione sono soggette altresì alle seguenti disposizioni:

26. la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente;
27. il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ed autorizzati atti ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario;
28. i mezzi utilizzati per il trasporto di fanghi palabili e non palabili non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi;
29. in caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto di fanghi;

di stabilire che contestualmente alle notifiche di cui precedente punto 15. dovranno essere presentati i rapporti di prova relativi alle zone omogenee che presentano al momento del rilascio del presente provvedimento analisi scadute così come evidenziato nell'Allegato C) al presente atto; in mancanza di tali analisi i terreni suddetti non potranno essere utilizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;

di dare atto che competono ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest ed agli altri organi di vigilanza i controlli per l'osservanza di quanto previsto dal presente atto;

di trasmettere copia del presente atto oltre che alla Ditta IRETI S.p.A anche ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, ARPAE S.A.C. di Reggio Emilia ed ai Comuni interessati del territorio provinciale di Parma;

di allegare quale parte sostanziale ed integranti al presente atto i seguenti documenti:

A) "Elenco impianti trattamento acque reflue"

B) "Elenco Aziende Agricole"

C) "Elenco terreni e zone omogenee"

Si informa inoltre che:

la Società potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

la Società ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

l'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, resp.le del Procedimento Massimiliano Miselli;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.